



## COMUNE DI AGEROLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

\*\*\*\*\*

**R.G. Ordinanze n. 44 del 13-04-2021**

### **ORDINANZA SINDACALE**

**n. 42 del 13-04-2021**

**OGGETTO:**

EMERGENZA COVID-19. MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI AGEROLA. MISURE RESTRITTIVE ATTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA FINO AL 20 APRILE 2021.

#### **IL SINDACO**

##### **Richiamati**

- l'art.32 della Costituzione Italiana in tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo;
- l'art.50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

##### **Visti**

- il D.L. del 14 gennaio 2021, con il quale è stato ulteriormente prorogato sino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM del 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021 il quale al Capo V, dispone "*Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa*" alla quale la Regione Campania, è subentrata dalla data del giorno 8 marzo 2021;
- l'art.45 del suddetto Capo V del DPCM del 2 marzo 2021, recante "*Attività commerciali*", il quale recita al comma 1: "*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita*", al comma 3: "*Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie*";

- l'art.46 del suddetto Capo V del DPCM del 2 marzo 2021, recante *“Attività dei servizi di ristorazione”*, il quale recita al comma 1: *“Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio”*, al comma 2: *“Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. una di quelle identificate dal Codice Ateco 56.3 (bar ed esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00”*;
- l'art.47 del suddetto Capo V del DPCM del 2 marzo 2021, recante *“Attività inerenti servizi alla persona”*, il quale recita: *“Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate all'allegato 24”* di seguito specificate: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse;
- il D.L. del 1 aprile 2021, n.44, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;
- l'art. 1, comma 1, del suddetto D.L. 1 aprile 2021, n.44, recante *“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,*
- le Ordinanze del Ministro della Salute sino ad oggi adottate, recanti *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- le Ordinanze Sindacali n.31/2021, n.36/2021 e n.38/2021, avente ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di contagio nel territorio comunale di Agerola”*.

#### **Preso atto che**

- l'Unità di Crisi della Regione Campania ha fatto presente che sono necessarie azioni che favoriscano il contrasto alla diffusione del virus ed inoltre, dato il costante aumento dei casi positivi registrati sul territorio campano, ha invitato i Sindaci ed i Prefetti a valutare ogni singola realtà locale;
- l'Unità di Crisi Regionale, tramite la piattaforma “Sinfonia”, fornisce ai Sindaci campani, a cadenza settimanale 3 indicatori relazionati tra loro (Incidenza, % tamponi, densità abitativa) che se definiti come incrementali su analisi su 7 gg rispetto al valore medio regionale generano un alert sul Comune interessato. Alla presa d'atto dell'aggiornamento degli indicatori forniti in rapporto alla media regionale, si rileva un miglioramento con un'incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti pari a 182,03 con una media regionale pari a 203,34 e la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni, pari al 7,69% nel Comune di Agerola, rispetto al 10,57% rilevato in Regione Campania. Tali dati evidenziano un miglioramento dell'indice di percentuale dei nuovi positivi rispetto alla scorsa settimana, durante la quale il Comune di Agerola presentava una percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni pari a 18,6 con una media regionale pari a 11,31;

#### **Considerato che**

- l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che nella seconda e nella terza ondata (ovvero dal mese di Agosto del 2020) ha provocato nel territorio agerolese 7 decessi e 554 casi accertati di cui in parte con sintomi e con la necessità di ricovero ospedaliero e/o cura di ossigeno, arrivando alla data del 2 aprile al picco di 129 concittadini positivi;

- dagli ultimi aggiornamenti da parte delle autorità sanitarie si evince ancora un numero di 15 nuovi positivi (nella settimana dal 5 all'11 Aprile), così come confermato anche dalla piattaforma "Sinfonia", portando in data odierna a 93 il numero dei cittadini positivi sul territorio comunale, numeri che – sebbene si evidenzino un'inversione della curva epidemiologica - rischiano di rendere gravoso per gli organi istituzionali preposti le attività di CONTACT TRACING ed i successivi controlli dei contatti stretti nonché disposizioni di quarantena;
- dai dati rilevati sia per il tramite dei medici di base che per il tramite delle piattaforme ufficiali si rileva un numero alto di prenotazioni di tamponi molecolari di cittadini residenti nel territorio di Agerola da effettuarsi sia presso i Drive Through che presso i laboratori privati, il che denota la persistenza di un'elevata trasmissibilità del virus sul territorio comunale con altissimi indici di contagio tra nuclei familiari conviventi.

**Ravvisato che** in data 13 aprile 2021, con verbale prot. 3751/2021, il Comitato Operativo Comunale, nel prendere atto della situazione epidemiologica locale, suggerisce l'adozione di misure locali che confermino ancora un livello di attenzione alto, tramite nuova Ordinanza da emanare fino al 20 aprile 2021, come di seguito riportate nel dettaglio:

*PROROGA DELLE MISURE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO  
AUTORIZZATE AI SENSI DEL DPCM 2 MARZO 2021, ALLEGATO 23:*

- *Nei giorni 14, 15, 19 e 20 aprile, chiusura alle ore 14.00 (ivi compresi esercizi di vendita di generi alimentari, esercizi in modalità self-service, distributori di bevande et similia, servizi alla persona come lavanderie), ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. Dalle ore 14.00 e fino alle ore 22.00 è consentita la vendita con consegna a domicilio, per i soli esercizi di vendita di generi alimentari, saponi, detersivi e di prima necessità.*
- *Nei giorni 16 e 17 aprile (venerdì e sabato) chiusura alle ore 19.00 (ivi compresi esercizi di vendita di generi alimentari, esercizi in modalità self-service, distributori di bevande et similia, servizi alla persona come lavanderie), ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. Dalle ore 19.00 e fino alle ore 22.00 è consentita la vendita con consegna a domicilio, per i soli esercizi di vendita di generi alimentari, saponi, detersivi e di prima necessità.*
- *Fino al 20 aprile, tutti i giorni, sospensione alle ore 14.00 del commercio al dettaglio ambulante autorizzato ai sensi del DPCM del 2.3.2021.*
- *Per tutti gli esercizi commerciali al dettaglio e al dettaglio ambulante di cui sopra, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie, la chiusura totale per l'intera giornata di domenica 18 aprile.*

*MISURE PER LE ATTIVITA' DI SERVIZI DI RISTORAZIONE (COME BAR, PUB, RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE, PASTICCERIE), come da art. 46 del DPCM 2 marzo 2021:*

- *Tutti i giorni, resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.*
- *Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 è consentita la sola attività di asporto fino alle ore 18,00.*

*PER I SERVIZI ASSICURATIVI, FISCALI E SIMILI, STUDI DI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO, STUDI LEGALI E TECNICI, ASSISTENZA SINDACALE E CAF:*

- *La chiusura alle ore 19.00 dei servizi assicurativi, fiscali e simili, studi di commercialisti e consulenti del lavoro, studi legali e tecnici, assistenza sindacale e Caf.*

*[ Tale limitazione di orario non vige per: studi notarili, studi medici, dentistici ed odontoiatrici, ambulatori veterinari ].*

- *Il Cimitero resterà aperto solo di mattina, salvo funzioni esequiali.*
- *Le funzioni religiose sono consentite fino alle ore 14.00.*

*RIPRESA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PER LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI GRADO per le classi dell'infanzia, della primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.*

**Considerato che** i Sindaci, a seguito della valutazione del contesto epidemiologico locale (e quindi del numero di casi positivi nel loro territorio), possono adottare misure più restrittive.

**Ravvisata** la necessità di dover provvedere, senza indugio, ad adottare ogni provvedimento necessario, in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, mediante l'attivazione di misure restrittive locali.

**Accertata** la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus COVID-19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000.

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dal 14 aprile e fino al 20 aprile

- **La chiusura del Cimitero in orario pomeridiano, salvo funzioni esequiali.**
- **La sospensione delle funzioni religiose dalle ore 14.00.**

### **PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO AUTORIZZATE AI SENSI DEL DPCM 2 MARZO 2021, ALLEGATO 23:**

- **Nei giorni 14, 15, 19 e 20 aprile, chiusura alle ore 14.00** (ivi compresi esercizi di vendita di generi alimentari, esercizi in modalità self-service, distributori di bevande et similia, servizi alla persona come lavanderie), ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. Dalle ore 14.00 e fino alle ore 22.00 è consentita la vendita con consegna a domicilio, per i soli esercizi di vendita di generi alimentari, saponi, detersivi e di prima necessità.
- **Nei giorni 16 e 17 aprile, chiusura alle ore 19.00** (ivi compresi esercizi di vendita di generi alimentari, esercizi in modalità self-service, distributori di bevande et similia, servizi alla persona come lavanderie), ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. Dalle ore 19.00 e fino alle ore 22.00 è consentita la vendita con consegna a domicilio, per i soli esercizi di vendita di generi alimentari, saponi, detersivi e di prima necessità.
- **Fino al 20 aprile, sospensione alle ore 14.00** del commercio al dettaglio ambulante autorizzato ai sensi del DPCM del 2.3.2021.
- Per tutte le attività commerciali al dettaglio e al dettaglio ambulante, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie, **la chiusura totale per l'intera giornata di domenica 18 aprile.**

### **PER LE ATTIVITA' DI SERVIZI DI RISTORAZIONE (COME BAR, PUB, RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE, PASTICCERIE), saranno applicare le disposizioni di cui all'art. 46, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021:**

- **Tutti i giorni**, resta consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 l'attività con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 è consentita la sola attività di asporto fino alle ore 18.00.

**PER I SERVIZI ASSICURATIVI, FISCALI E SIMILI, STUDI DI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO, STUDI LEGALI E TECNICI, ASSISTENZA SINDACALE E CAF:**

- **La chiusura alle ore 19.00** dei servizi assicurativi, fiscali e simili, studi di commercialisti e consulenti del lavoro, studi legali e tecnici, assistenza sindacale e Caf. Tale limitazione di orario non vige per: studi notarili, studi medici, dentistici ed odontoiatrici, ambulatori veterinari.

In relazione al contesto epidemiologico e conseguentemente, a quanto disposto dal presente atto, si raccomanda la **puntuale osservanza** di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021:

- Allegato 11, contenente *“Misure per gli esercizi commerciali”*,
- Allegato 19, recante *“Misure igienico-sanitarie”*.

**Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza Sindacale, si applicano le disposizioni di cui alle disposizioni statali e regionali vigenti, e in particolare, al DPCM del 2 marzo 2021.**

**DISPONE**

1. La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza a:
  - Regione Campania-Unità di crisi per la gestione dell'emergenza;
  - Dipartimento di prevenzione dell'ASL NAPOLI 3 SUD;
  - Prefettura di Napoli;
  - Comando Stazione Carabinieri di Agerola;
  - Comando di Polizia Locale di Agerola;
2. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Agerola e sia ostentata anche sul sito istituzionale;
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

**AVVERTE**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Napoli entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione.

**Il Sindaco**  
Prof. Luca Mastroluigi



